



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177
Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it
Codice Fiscale : 00111190575

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 85 DEL 30/12/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA "COOP.VA LE NUOVE CHIMERE" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO AEC PER UN MINORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e più nel dettaglio, evidenziato l'art. 151, recante "*Principi generali*", giusta il quale gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione;

Conseguentemente vista la Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" - (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) ed in particolare gli articoli 48, 49 e 50 di seguito riportati:

- **Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)**
 - 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al [Libro I, Parti I e II](#).
 - 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

- 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

• **Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)**

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

• **Art. 50. (Procedure per l'affidamento)**

- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
 - 3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
 - 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
 - 5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

- 6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'**articolo 85**, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
- 9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Constatata la necessità indifferibile ed urgente di provvedere all'impegno per l'attivazione del servizio AEC per un minore dal 08/01/2024 fino a fine anno scolastico;

Acquisito dunque agli atti d'ufficio il preventivo della "Coop.va Le Nuove Chimere", prot. n. 756 del 27/11/2023;

Ritenuto pertanto di affidare alla "Coop.va Le Nuove Chimere". Il servizio di cui sopra;

Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi, s.m.i.;

Espressi i retroscritti pareri favorevoli:

- ✓ di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ✓ di regolarità contabile, attraverso il visto attestante la copertura finanziaria;

resi dal sottoscritto - ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13/08/2010 n° 136 della tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il

presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal codice **CIG Z273E0B453**;

Verificata la regolarità del durc-online;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n° 118 s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. di impegnare a favore della "Coop.va Le Nuove Chimere", ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., la spesa per la fornitura in oggetto pari a:

Euro 1.587,60 a valere sul capitolo del corrente Bilancio 2023-2025

cap. 190

di dare atto che per la presente spesa non è previsto alcun vincolo di finanza pubblica;

2. di dare atto che ai sensi degli artt. 3 e 6, L. 13 agosto 2010. N. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", della circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9-9-2010 e della determinazione A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui pubblici contratti) n. 10 del 22-12-2010, il codice CIG relativo all'ordine in argomento è: **Z273E0B453**;
3. di attestare la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

5. di dare atto che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse - ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i;
6. di disporre che il beneficiario del presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, L. 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., rammentando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art, 3 comma 9 bis, L. 136/2010;
7. di sottoporre copia del presente atto al Segretario generale per il controllo di cui all'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
8. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività;
9. di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 97/2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Di Trolio Filma

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 30/12/2023

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Di Trollo Filma)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 30/12/2023

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
729	1.587,60	190	2023

Data 30/12/2023

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Riccioni Maria Antonietta)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi 04/01/2024 per 15 giorni consecutivi.

Li 04/01/2024

Il Responsabile del Servizio

.....

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Filma Di Trolio

